

Carta Blu UE



Coordinamento sportelli gennaio 2013

La normativa

- Decreto legislativo del 28 giugno 2012 n. 108, in vigore dall'8 agosto 2012.
- inseriti due nuovi articoli nel T.U. sull'immigrazione: 27quater e 9ter.
- Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 5209 del 3 agosto, ha poi ulteriormente specificato le procedure necessarie all'ingresso ed al soggiorno degli interessati e dei loro familiari, e le procedure relative al rilascio della carta blu.
- Circolare Ministero dell'Interno 7591/2012, con la quale si illustra la procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali superiori in materia di ingressi al di fuori delle quote per lavoratori altamente specializzati .

Gli stranieri interessati

- lavoratori extracomunitari altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi.

La circolare del Ministero citata, specificando la nuova disposizione, chiarisce che la carta blu può essere rilasciata:

- agli stranieri residenti in uno Stato terzo;
- agli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell'U.E;
- agli stranieri titolari di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro.



Gli stranieri che NON possono presentare la richiesta

- gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione internazionale;
- gli stranieri in qualità di ricercatori;
- gli stranieri familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione;
- gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di tale titolo rilasciato da altro Stato membro;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori distaccati;
- gli stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti;
- gli stranieri che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri.



La procedura

La domanda di nulla osta al lavoro è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione, attraverso il sistema informatizzato del Ministero dell'Interno: www.interno.gov.it

Il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue è il [Modulo BC](#).



I requisiti

Dati obbligatori richiesti dalla domanda online:

- contratto di lavoro o proposta di lavoro vincolante,
- titolo di istruzione (se conseguito all'estero deve essere tradotto e legalizzato) e la relativa qualifica superiore (ISTAT)
- importo annuale lordo (per il 2012, la retribuzione lorda dello straniero non deve essere inferiore ad € 24.789,00 (il triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.)

Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

N.B. professioni regolamentate



Permesso di soggiorno con dicitura "Carta Blu UE"

- Al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE".
- **Durata del permesso:** biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro negli altri casi.
- **Vincoli per il lavoratore:**
 - Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente le attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.
 - E' possibile cambiare datore di lavoro nel corso dei primi due anni, rimanendo però inalterata l'attività lavorativa. I cambiamenti del datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o dell'offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

Ricongiungimento familiare

I titolari di Carta Blu UE possono effettuare il ricongiungimento familiare, in conformità con le disposizioni del T.U. sull'immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.



Carta blu rilasciata da altro Stato UE

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro, dopo 18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto e lavorare in Italia.

Cosa deve fare il datore italiano?

Il datore di lavoro, entro un mese dall'ingresso dello straniero, presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura già commentata.

La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

Diniego del nulla osta o rifiuto e revoca del permesso di soggiorno

Nei casi di documentazione falsa, oppure qualora il datore di lavoro si sia reso responsabile di reati di immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro o impiego di lavoratori stranieri irregolari, il nulla osta al lavoro sarà rifiutato.

Se invece lo straniero non soddisfa le condizioni di ingresso e soggiorno, o non ha le risorse sufficienti per mantenersi, o se ha presentato titoli o documenti contraffatti, si procederà alla revoca o al rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

